



**ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI
E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI**

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2015

**PARTE PRIMA
CAPO I**

**ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL
COMUNE DI REANA DEL ROJALE**

Art. 1 - Sezioni dell'Albo delle associazioni.

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative, per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.
2. In attuazione delle normative vigenti e dello Statuto comunale è istituito "l'Albo comunale delle associazioni" al fine di valorizzare la loro partecipazione a servizio della collettività.
3. L'Albo è istituito presso l'Ufficio Segreteria del Comune - Area Amministrativa.
4. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - Ambiente e zoofilia;
 - Sociale sanitario;
 - Educativo, formativo, dell'istruzione, ricreativo, sportivo
 - Culturale, di promozione e turismo del territorio;
 - Associazioni d'arma;
5. Ciascun assessore, in riferimento al referato al medesimo assegnato dal Sindaco ha competenza in una sezione specifica dell'Albo.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle associazioni.

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni che
 - a) sono regolarmente costituite, con sede nel territorio comunale e svolgono la propria attività sociale;
 - b) svolgono attività sociale effettiva da almeno 1 anno all'atto della domanda di iscrizione.
2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto delle associazioni, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche assunte, devono essere espressamente previsti:
 - a. assenza di scopi di lucro;
 - b. organismi statutari regolarmente costituiti;
3. Possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dalla Giunta.

Art. 3 - Diritti dei soggetti associativi iscritti all'Albo.

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti all'Albo delle associazioni su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.
2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
3. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, considera l'iscrizione all'Albo quale condizione necessaria per poter accedere alla concessione di contributi ordinari, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento vigente.
4. I soggetti iscritti all'Albo possono, per tutte le attività prefissate e specificatamente indicate nel programma annuale, fare richiesta, una tantum, all'atto di presentazione dello stesso, di utilizzo del logo comunale nel materiale pubblicitario e del patrocinio; il materiale pubblicitario, presentato per le iniziative dovrà essere protocollato ed approvato dalla Giunta comunale prima della divulgazione. Ai soggetti iscritti all'Albo delle associazioni è consentito di essere inseriti nel sito Internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività.
5. Ai soggetti iscritti all'Albo delle associazioni è assicurata la riduzione del 30 % delle tariffe d'uso dei locali e degli spazi concessi in occasione di organizzazione di eventi, a titolo gratuito, correlati all'attività dell'associazione, fatta salva la concessione di ulteriori e diverse agevolazioni decisa dalla Giunta Comunale. Resta inteso che la concessione agevolata di spazi, a termini dell'art 12 della Legge n 241 del 7 agosto 1990 si considera quale contributo indiretto al beneficiario.

Art. 4 - Convenzioni.

1. Il Comune di Reana del Rojale può istituire rapporti di convenzione con le associazioni iscritte all'Albo per la gestione di progetti di interesse pubblico e che rivestono particolare interesse per la comunità locale.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune, nello stipulare convenzioni con i soggetti associativi, deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale, può altresì, stipulare convenzioni, sia con soggetti associativi non iscritti, individuati sulla base del criterio di rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale, sia con soggetti iscritti all'Albo. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si

regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dai soggetti associativi al Comune.

Art. 5 - Obblighi delle associazioni iscritte all'Albo.

1. I soggetti associativi iscritti all'Albo debbono presentare annualmente rendiconto contabile approvato in assemblea, dal quale risultino i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse.
2. I soggetti associativi assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. La permanenza delle associazioni nell'Albo è subordinata all'organizzazione di almeno un'iniziativa svolta nell'anno di riferimento a beneficio del territorio e della comunità locale.
4. La reiterata ed immotivata inattività dell'associazione comporterà la cancellazione dall'Albo.

Art. 6 - Pubblicità dell'Albo.

1. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione mediante avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune per 30 giorni consecutivi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
2. Le Associazioni possono chiedere l'iscrizione all'Albo indicando il settore e presentando la documentazione richiesta secondo i modelli predisposti dagli Uffici.
3. Non possono invece esservi iscritti: i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria; le Associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Art. 7 - Revisione e cancellazione dall'Albo.

1. Ogni anno il Responsabile del Servizio provvede ai seguenti adempimenti:
 - a. Iscrizione delle libere forme associative nelle diverse sezioni tematiche dell'Albo comunale;
 - b. Cancellazione dall'Albo delle associazioni che non presentano più i requisiti del Regolamento;
 - c. Cancellazione per reiterata ed ingiustificata inattività dell'associazione;
 - d. Cancellazione su istanza dell'Associazione
2. Ogni libera forma associativa iscritta nell'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.
3. L'Albo comunale delle libere forme associative è pubblico e resta depositato in permanenza presso la Segreteria generale del Comune.
4. L'Albo è tenuto costantemente aggiornato e viene pubblicato annualmente a norma di legge con l'indicazione completa dei soggetti beneficiari di contributi diretti o indiretti ad hoc, dei relativi importi.

PARTE SECONDA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della Legge 7. 8.1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

la concessione di contributi

- a. ordinari
- b. straordinari o ad hoc
- c. patrocinii, logo e collaborazione

Art. 2 Definizioni

1. Ai soli fini del presente Regolamento e tenuto conto delle finalità enunciate dallo Statuto Comunale si intendono:

- a. **per concessione di contributi ordinari straordinari ad hoc** si intende il finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate a scopi sociali, culturali, sportivi, ricreativi e di ricerca, aventi rilevante interesse per la comunità locale;
- b. **per concessione del patrocinio:** si intende la formale attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche ed umanitarie.

CAPO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono usufruire dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) gli organismi iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni;
- b) gli organismi che, pur non essendo iscritti all'Albo delle Associazioni Comunali, propongano iniziative ad hoc che si svolgano prevalentemente nel territorio comunale e/o presentino un alto grado di rilevanza e interesse per la popolazione locale;

Art. 4 Scopo dei contributi

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente Capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni stipulate con Enti, Associazioni, Comitati o Privati che non rientrino fra i programmi e progetti previsti dal Piano Obiettivi e Risorse e/o dalla Relazione previsionale e programmatica.
3. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché interessino la popolazione residente nel Comune nonché riguardino iniziative di interesse pubblico.

Art. 5
Carattere dei “contributi”

1 Le concessioni dei contributi di cui al presente Capo possono avere carattere:

- a) ordinario: in caso di interventi diretti ad Enti e/o Associazioni che hanno sede ed operano sul territorio comunale e sono iscritte all’Albo comunale delle associazioni;
- b) straordinario o ad hoc: in caso d’intervento “una tantum” concedibili ad associazioni iscritte all’Albo e anche ad organismi che, pur non essendo iscritti all’Albo delle Associazioni Comunali, propongano iniziative ad hoc che si svolgano prevalentemente nel territorio comunale e/o presentino un alto grado di rilevanza e interesse per la popolazione locale

Art. 6
Procedura per l’assegnazione dei contributi ed autocertificazione

1. I contributi potranno essere assegnati solo a seguito di apposita domanda motivata e documentata. Per i contributi di cui all’art. 5 comma 1 lettera a), la domanda sarà presentata al protocollo comunale entro il 31 marzo dell’anno cui la richiesta si riferisce, dagli Enti / Associazioni organizzatori del programma annuale delle iniziative.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- a. l’oggetto dell’iniziativa;
- b. il bilancio economico preventivo;
- c. la dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo richiesti e/o concessi per la manifestazione o l’attività oggetto della domanda, compresi i contributi in denaro, di altri enti pubblici (quali Stato, Regione, Provincia, etc.) e/o di istituzioni pubbliche o private;
- d. l’indicazione della sovvenzione richiesta all’Ente.

Art. 7
Modalità per la concessione dei contributi

- 1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, nell’ambito del proprio potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, i finanziamenti da destinare alle attività associative.
- 2. I contributi potranno essere assegnati solo a seguito di apposita domanda motivata e documentata e presentata nei termini previsti dall’art 6 – parte seconda- del presente Regolamento.
- 3. Le istanze saranno valutate successivamente all’approvazione del Bilancio sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento avuto contezza delle risorse effettivamente in disponibilità.

Art. 7 bis- Criteri per la concessione dei contributi ordinari.

- 1. L’assegnazione dei punteggi alle domande di contributo ordinario di cui al precedente articolo deve essere effettuata dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri di seguito indicati, e predeterminati con apposita Deliberazione con la quale potranno essere anche modificati i punteggi:

Numero di eventi, iniziative, attività organizzati – da organizzare nell’anno di riferimento.	da 0 a 4 punti;
Eventi, iniziative, attività, in collaborazione e sinergia con i diversi assessorati o Enti sovra comunali.	da 0 a 3 punti;
Coinvolgimento della popolazione all’attività programmata.	Fino a 2 punti: 50 persone - 1 punto- oltre – 2 punti-

Grado di rilevanza territoriale dell'attività espresso dal numero di iscritti, tesserati o partecipanti all'attività dell'associazione.	Fino a 3 punti: fino a 30- 1 punto da 30 a 60 2 punti oltre- 3 punti
Collaborazioni e sinergie con altre associazioni nell'organizzare eventi, iniziative,attività	con associazioni locali 3 punti con altre associazioni 1 punto
Iniziative svolte in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo	1 punto per iniziativa e fino ad un massimo di 3 punti.
Iniziative di cura prevenzione e manutenzione del patrimonio e della salvaguardia del territorio comunale	da 0 a 3 punti
Organizzazione di iniziative per la promozione di attività ludico/ricreative, sportive, sociali a favore di bambini, giovani, anziani e disabili	da 0 a 3 punti
Organizzazione di convegni, conferenze rivolti alla popolazione su tematiche di interesse pubblico nei vari settori	da 0 a 3 punti
Organizzazione di eventi di rilevanza europea e/o internazionale	da 0 a 3 punti

2. Il Servizio trasmette l'elenco delle domande e le relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito all'assegnazione effettiva del punteggio con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso.
3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. La delibera di concessione sarà pubblicata nei termini di legge, inoltre ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.
4. I soggetti cui sono stati concessi dei contributi ordinari, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione sulle attività effettuate.
5. La mancata presentazione della relazione di cui al comma precedente comporta l'esclusione dell'erogazione del contributo per l'anno di riferimento.

Art. 7 ter

Iniziative Destinate Alla Beneficenza

1. Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario e la percentuale destinata al medesimo.
Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

CAPO III CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Art 8

Contributi economici straordinari per specifiche iniziative e manifestazioni (contributi ad hoc)

1. Si intende per contributo economico straordinario un contributo erogato per iniziative estemporanee di tipo culturale, ricreativo, artistico, turistico, di promozione del territorio locale e dei suoi beni culturali,

celebrativo, di promozione ed avviamento allo sport, attività educative, di assistenza sociale di rilevanza e richiamo per il Comune.

2. Possono essere destinatari di Contributi straordinari Enti ed Associazioni senza scopo di lucro con sede a Reana del Rojale e/o iscritte all'albo delle Associazioni, Enti ed Associazioni con sede diversa, purché svolgano iniziative di rilievo per la comunità locale. I soggetti beneficiari di contributi ordinari possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative purché non comprese nei programmi annuali e già finanziate con i contributi ordinari.


Art. 9


Modalità di presentazione dell'istanza per i contributi straordinari


1. "I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario, devono presentare apposita domanda, almeno 20 giorni prima dell'organizzazione dell'evento. Il termine indicato non si intende perentorio e l'eventuale ammissione della domanda, anche presentata oltre tale termine, potrà essere valutata dalla Giunta comunale, fatta salva comunque la necessità del rispetto dei tempi burocratici necessari a dare attuazione alle istanze presentate
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, secondo i modelli all'uopo predisposti, sottoscritta dal legale rappresentante e comunque deve contenere:
 - α. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - β. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da bilancio preventivo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento;
 - γ. impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta, come previsto dal presente Regolamento;
 - δ. indicazione della sovvenzione richiesta all'Ente;
 - ε. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - φ. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90.

Art. 10

Procedimento per la concessione dei contributi straordinari

 L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dall'Area Amministrativa.

 Il responsabile dell'Area provvede a trasmettere le domande e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità e i tempi di erogazione dello stesso, comunque dopo la regolare presentazione della rendicontazione da parte del soggetto organizzatore.

 Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

art. 11

Rendicontazione

1. In caso di contributi concessi ai sensi dell'art 10 a conclusione delle attività per le quali essi sono state richiesti, e comunque entro 90 giorni dall'effettuazione dell'iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale apposito rendiconto.
2. In particolare le spese, cui i contributi erano destinati, dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa.
3. La mancata presentazione del rendiconto comporta la sospensione dell'erogazione in corso.

art 12 **Revoca del beneficio**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici economici, di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
 - b. non venga presentata la documentazione prescritta ed in particolare non venga presentato il consuntivo a termini dell'art 11 del Regolamento;
 - c. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla Legge, della somma erogata.
3. La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.
4. Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.

art. 13 **Spese ammissibili a rendicontazione**

Sono riconosciute ammissibili al riparto dei fondi le seguenti spese:

- a. il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione/iniziativa/attività, di locali, impianti o strutture: le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- b. eventuali migliorie di natura tecnica;
- c. le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione/iniziativa/attività;
- d. le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione/iniziativa/attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e. le spese derivanti dai diritti d'autore; eventuali premi, riconoscimenti concorsuali (se regolamentati e assegnati da giurie ufficiali) o di carattere celebrativo;
- f. eventuali premi e riconoscimenti per gli atleti partecipanti alle manifestazioni;
- g. eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione faccia parte del programma approvato;

- h. eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione faccia parte del programma approvato, non residenti e la cui presenza alla manifestazione sia ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.);
- i. per le manifestazioni sportive le spese di cui al paragrafo precedente saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione ad esclusione degli organizzatori, autorità o qualsiasi altro rappresentante invitato;
- j. eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo sia affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale;
- k. altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare), per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti (solo se supportati da regolare contratto);
- l. acquisto attrezzature didattiche e spese d'ufficio per le scuole;
- m. acquisto attrezzature ed equipaggiamenti sportivi;
- n. acquisto attrezzature di scena o strumenti o necessari alle attività;
- o. acquisti di materiale minuto d'uso e di consumo occorrenti alla manifestazione/iniziativa/attività;
- p. spese postali, trasporti di materiale, pulizie, inerenti la manifestazione/iniziativa/attività;
- q. imposte e tasse conseguenti alla manifestazione/iniziativa/attività; spese per riprese audio – video fotografiche della manifestazione culturale e/o sportiva;
- r. altre spese di organizzazione e di coordinamento in genere della manifestazione: es. di vigilanza, di pre-organizzazione, di mascheraggio, di facchinaggio ecc. (da dettagliare e specificare);

art 14

Spese non ammesse a rendicontazione:

Non sono ammissibili a rendicontazione:

- ☞ le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- ☞ le spese per ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario, fatte salve le prestazioni inerenti la specifica attività professionale del socio;
- ☞ compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.
- ☞ Nessun contributo può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

CAPO IV

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLO STEMMA COMUNALE

Art. 15

Funzione del patrocinio

1. Il patrocinio e la concessione di utilizzo dello stemma comunale e la concessione della collaborazione sono l'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche ed umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1, sono promosse a livello comunale ed extra comunale e devono avere, direttamente od indirettamente, rilievo, significato ed interesse per il Comune di Reana del Rojale.
3. Sono escluse dalla concessione di attestazione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di natura commerciale.

Art. 16

Modalità di presentazione delle domande di concessione del patrocinio e di utilizzo dello stemma.

 Al fine di ottenere la concessione del patrocinio e di utilizzo dello stemma, i promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui all'articolo 1, presentano:

SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO

- a. Per ogni iniziativa pubblicizzata con locandine o altro, di cui sia già stata fatta menzione nel programma dell'attività annuale, esclusivamente il materiale da diffondere per il nulla osta;

SOGGETTI NON IOSCRITTI ALL'ALBO

- b. apposita domanda in carta semplice all'Amministrazione comunale corredata dal programma dell'iniziativa e dal materiale da diffondere.

Art. 17

Concessione del patrocinio e di utilizzo dello stemma

1. Per associazioni iscritte all'Albo il Sindaco, sulla base del materiale presentato, dispone con proprio provvedimento la concessione o meno del patrocinio e di utilizzo dello stemma.
2. Per le associazioni non iscritte sulla base del materiale, la concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma sono subordinate all'assenso della Giunta Comunale.
3. Dell'esito del provvedimento viene data comunicazione scritta e motivata al richiedente.


Art. 18

Menzione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma

1. Il richiedente, al quale viene concesso il patrocinio e l'utilizzo dello stemma, è tenuto a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.
2. La concessione del patrocinio e di utilizzo dello stemma non comporta per l'amministrazione comunale l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

ART 19

COLLABORAZIONE

 Per iniziative di particolare rilevanza o merito ai fini della promozione del territorio o per la loro rilevanza sociale l'amministrazione comunale con propria delibera di giunta può concedere la propria collaborazione all'organizzazione dell'evento, che si traduce in concessioni agevolate di locali, spazi e ogni altro provvedimento necessario al buon esito dell'iniziativa medesima.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 22

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 23

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio segreteria.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

2. Restano salve fino alle scadenze già individuate le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.-